

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LAURO, MELUZZI, CENTARO, LA LOGGIA, TERRACINI, BETTAMIO, PIANETTA, ASCIUTTI, MUNDI, TONIOLLI, SELLA DI MONTELUCE, LAURIA Baldassarre,
DE ANNA, GRECO, CONTESTABILE, TOMASSINI, D'ALÌ, SCHIFANI, TRAVAGLIA, MANFREDI, PASTORE, MANCA, VENTUCCI, FILOGRANA, GRILLO, MUNGARI e CORSI ZEFFIRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1997

Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici

ONOREVOLI SENATORI. — In Italia, il turismo ha sempre rappresentato la prima industria del nostro paese.

Purtroppo, da alcuni anni, assistiamo ad una maggiore competitività di alcuni Paesi stranieri che vedono un incremento turistico a danno di quello italiano.

Addirittura, è sempre maggiore il numero dei nostri connazionali che prediligono orientarsi verso un turismo estero.

Tutto ciò comporta un decremento degli introiti valutari ed un incremento delle spese dirette verso Paesi stranieri da parte dei nostri connazionali.

Secondo quanto riferito dall'ISTAT, le presenze alberghiere tra Natale e l'Epifania sono calate drasticamente.

Si è registrato in questo ultimo periodo di vacanza una diminuzione del 4,7 per cento negli arrivi.

Gli italiani — un milione e 195 mila — hanno fatto registrare una riduzione del 10,4 per cento negli arrivi e del 7,8 per cento nelle presenze.

Da ciò consegue l'esigenza di introdurre meccanismi legislativi che incentivino il turi-

simo degli italiani in Italia, con conseguente aumento della ricchezza e dell'occupazione.

Si tratta pertanto di un provvedimento straordinario volto a sostenere in una fase di crisi del nostro turismo la domanda dei servizi turistici nel nostro territorio.

Il provvedimento, così come è strutturato, non comporta perdita bensì aumento del gettito dato che si autofinanzia liberando energie.

Tutto ciò appare in linea con la politica attuale del Governo, se si considera il provvedimento rivolto alla «rottamazione» delle autovetture, che ha incentivato la domanda di consumi durevoli come quelle dell'autovettura le cui vendite hanno visto un conseguente immediato impulso.

La legge è composta di due articoli.

L'articolo 1 prevede la deducibilità fino a lire 1.000.000 (un milione) dal reddito imponibile a fronte di spese sostenute per soggiorni turistici nel territorio dello Stato.

L'articolo 2 demanda ad un apposito decreto del Ministero delle finanze la definizione delle aree geografiche e delle tipologie per l'applicazione della deducibilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

« *m*): «Nei periodi 1997/1998 al fine di sostenere le attività turistiche in Italia, è deducibile dal reddito imponibile un importo pari a lire un milione a fronte di spese sostenute per soggiorni turistici nel territorio dello Stato;».

Art. 2.

1. Con apposito decreto del Ministero delle finanze saranno definite le aree geografiche e le tipologie per l'applicazione della deducibilità di cui all'articolo 1.

